

# Seminario regionale

## “La sicurezza nei cantieri forestali”

14 giugno 2012 - Fenestrelle (TO)



I cantieri forestali  
in relazione al  
D.Lgs. 81/2008

*Giorgio Behmann*

Magnifica Comunità di Fiemme

# Generalità - i cantieri forestali

## Cantieri mobili e temporanei:

qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ...

## Cantieri per la manutenzione del patrimonio:

Lavorazioni non rientranti nei C. M. e T., costituzione e ricostituzione dei soprassuoli, ecc.

## Cantieri di utilizzazione boschiva:

Taglio, esbosco e trasporto di piante, fusti, legname e legna eseguiti a mano e con mezzi meccanici



# Generalità

## Il D. Lgs. 81/08

In Italia la norma di riferimento, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, è il decreto legislativo n. 81/08 e successive m. e i.



# Generalità


Scopo dell'intervento proposto è di presentare e sottolineare quegli aspetti, relativi in particolare ai **"principi comuni"** (Titolo I) del decreto 81/08, di **maggior rilevanza in relazione alle specificità delle imprese boschive e dei cantieri di manutenzione ed utilizzazione forestale**



# Il D. Lgs. 81/08

## campo di applicazione

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici e tutte le tipologie di rischio



# Il D. Lgs. 81/08

## l'impresa boschiva: le figure aziendali

- Il datore di lavoro



- Il preposto



- Il lavoratore



# Il D. Lgs. 81/08

## L'impresa boschiva: le figure specifiche per la sicurezza

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)



- Il Medico Competente



- L'addetto all'emergenza



# Il D. Lgs. 81/08 - il datore di lavoro

*(art. 2 – definizioni)*

Il **titolare del rapporto di lavoro** con il lavoratore

**il soggetto che**, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa ... in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**



# Il D. Lgs. 81/08 - il datore di lavoro

**nell'impresa familiare**

**il titolare dell'impresa che ha familiari con vincolo di subordinazione e eventuali dipendenti;**

**nelle società semplici**

**tutti i soci, salvo delega (scritta e conforme alla legge) ad uno soltanto**

**nelle società di fatto**

**Tutti i soci o colui che esercita una "subordinazione di fatto" nei confronti degli altri**

# Il D. Lgs. 81/08 - il datore di lavoro - delega

*(art. 16 – Delega di funzioni da parte del datore di lavoro )*

- Atto scritto con data certa
- Requisiti di professionalità ed esperienza del delegato
- Attribuzione al delegato dei poteri di organizzazione, gestione e controllo
- Attribuzione al delegato di autonomia di spesa necessaria alle funzioni delegate
- Accettazione per iscritto della delega
- Adeguata e tempestiva pubblicità alla delega

**Vigilanza del D.L. su corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite**

## Non delegabili:

- la valutazione dei rischi
- la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

# Il D. Lgs. 81/08 - il preposto

*(art. 2 – definizioni)*

**Persona** che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**



# Il D. Lgs. 81/08 - il datore di lavoro e il preposto

*(art. 299 – esercizio di fatto di poteri direttivi)*

Le posizioni di garanzia relative ai datori di lavoro, ... e preposti gravano comunque su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Il **datore di lavoro** e il **preposto di fatto** hanno gli **stessi obblighi** del **datore di lavoro** e del **preposto di "diritto"**



# II D. Lgs. 81/08 - il lavoratore

*(art. 2 – definizioni)*

Persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, ...**



# Il D. Lgs. 81/08 - il lavoratore

*(art. 2 – definizioni)*

## EQUIPARATI A LAVORATORE:

- Il **socio lavoratore** di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso
- L'**associato in partecipazione**
- Il **beneficiario di tirocini** formativi e di orientamento
- ...

# Il D. Lgs. 81/08 - RSPP

## il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

*(art. 2 – definizioni)*

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali ... designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi

*(art. 34 e all.11)*

- il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di RSPP in aziende artigiane e agricole che hanno **fino a 30 lavoratori**



# Il D. Lgs. 81/08 - RSPP

## il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- D.L. che svolge i compiti di RSPP deve frequentare **un corso di 32 ore** (accordo stato-regioni), con obbligo di frequenza a corsi di **aggiornamento di 10 ore quinquennali**.

Rischio MEDIO

Settore ATECO – Agricoltura

A - Agricoltura, silvicolture e pesca

02 - Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali

# II D. Lgs. 81/08 - RLS

## il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

*(art. 2 – definizioni)*

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

*(art. 47 – RLS)*

Nelle aziende o unità produttive che occupano **fino a 15 lavoratori** il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale ... (RLST)



# II D. Lgs. 81/08 - RLS

## il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

*(art. 37 – formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)*

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza

La durata minima dei corsi è di **32 ore** iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a **4 ore annue** per le imprese che occupano dai **15 ai 50 lavoratori** ...

# Il D. Lgs. 81/08 – il medico competente

Il medico competente è il medico che sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria ovvero fa le visite mediche periodiche (oltre altri compiti previsti dall'81/08)

la sorveglianza sanitaria viene effettuata:

- nei casi previsti dalla normativa,
- se il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente lo approva

La normativa indica alcune **condizioni di rischio** per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.


Per i lavori boschivi ad esempio l'esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni)

Il medico deve controllare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, quindi se è **idoneo alla mansione** a lui affidata

# Il D. Lgs. 81/08 – obblighi del lavoratore

(art. 20 – obblighi dei lavoratori)

- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
- **rispettare le norme** per la sicurezza;
- **rispettare le istruzioni** del datore di lavoro e/o dei preposti per garantire la sicurezza;
- **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i DPI
- **non rimuovere o modificare** i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo



# Il D. Lgs. 81/08 – obblighi del lavoratore

*(art. 20 – obblighi dei lavoratori)*

- **non compiere** di propria iniziativa **operazioni o manovre che non sono di loro competenza** o che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- **segnalare** al datore di lavoro le **deficienze delle attrezzature di lavoro e dei DPI**, ed ogni altra condizione di pericolo della quale viene a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
- **in caso di urgenza**, (nell'ambito delle proprie competenze e possibilità) **agire direttamente** per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- partecipare ai programmi di **formazione** e di **addestramento** organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai **controlli sanitari** previsti dal medico competente

# Il D. Lgs. 81/08

## lavoratori autonomi e impresa familiare

(art. 21 – ... *Impresa familiare ... e lavoratori autonomi*)

i componenti dell'**impresa familiare**

i **lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi

i **coltivatori diretti** del fondo

gli **artigiani**

devono:

utilizzare **attrezzature** di lavoro **a norma**


munirsi ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (**DPI**)

munirsi di apposita **tessera di riconoscimento** (appalto o subappalto)

hanno facoltà di:

beneficiare della sorveglianza sanitaria

partecipare a corsi di formazione specifici



# Il D. Lgs. 81/08 – obblighi del preposto

*(art. 20 – obblighi del preposto)*

**controlla** e, in caso di persistente inosservanza, **informa** i suoi superiori diretti:

- il **rispetto** da parte dei lavoratori delle **norme di sicurezza**
- il **rispetto** delle **disposizioni aziendali** per la sicurezza
- che venga fatto uso (e in modo corretto) dei **mezzi di protezione e dei DPI**
- **segnala** al datore di lavoro le **deficienze delle attrezzature di lavoro e dei DPI**, ed ogni altra condizione di pericolo della quale venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

nel caso di rischio grave e in caso di emergenza:

- verifica che soltanto ai lavoratori che hanno ricevuto **istruzioni e addestramento adeguati** accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
- **informa** il più presto possibile i lavoratori esposti a un **rischio grave e immediato** e li informa sulle **misure di protezione**
- da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, **abbandonino** il posto di lavoro o la zona pericolosa
- non chiede ai lavoratori di **riprendere l'attività** in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato

**Il preposto: rispetta – controlla – interviene - informa**

# Il D. Lgs. 81/08 – obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha numerosi obblighi previsti dal l'81/08 elencati nelle «Misure generali di tutela» (art. 15) negli «Obblighi del datore di lavoro» (art. 17 e 18) dei Principi comuni e contenuti nei Titoli successivi

Anche in considerazione del **significativo ritardo** nell'attuazione degli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nel settore boschivo porrò l'attenzione sulle **misure che**, in tale ambito, oltre a costituire precisi obblighi normativi, hanno **grande importanza per l'innalzamento dei livelli di sicurezza "reale" nelle imprese** e nei cantieri di manutenzione ed utilizzazione forestale; misure **la cui applicazione** è da considerarsi **particolarmente significativa urgente ed efficace**

(non esauriscono certamente tutti gli obblighi in carico ai datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro ma possono costituire un fondamentale azione di intervento)

## II D. Lgs. 81/08 – obblighi del datore di lavoro

Nel/il cantiere boschivo:

- 1) devono essere **valutati tutti i rischi** per la sicurezza e salute dei lavoratori
- 2) devono essere impiegati **lavoratori esperti informati, formati ed addestrati**
- 3) devono essere utilizzate **macchine a norma**
- 4) devono essere utilizzati i **Dispositivi di protezione Individuale** (DPI)
- 5) deve essere adeguatamente **chiuso e segnalato**
- 6) devono essere «presi i provvedimenti necessari» per la **gestione dell'emergenza**

## D. Lgs. 81/08 - la valutazione dei rischi

(art. 28 e 29)

La **valutazione dei rischi** deve riguardare **tutti i rischi per la sicurezza e salute** dei lavoratori

La valutazione dei rischi deve essere **immediatamente rielaborata** e le misure di prevenzione debbono essere aggiornate :

- in occasione di **modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
- in relazione al grado di **evoluzione** della tecnica, della **prevenzione** o della **protezione**
- a seguito di **infortuni significativi**
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità



## D. Lgs. 81/08 - la valutazione dei rischi

La valutazione di alcuni rischi (es. rumore, vibrazioni, chimico, ecc) per modalità e/o contenuti e/o tempi è definita dalla norma

**Tutti i rischi** a cui sono sottoposti i lavoratori, **nelle diverse fasi dei lavori di manutenzione e utilizzazione forestale**, quindi tutti i rischi **presenti nel cantiere forestale** devono essere valutati e, quando necessario, la **valutazione dei rischi** deve essere **rielaborata integrata o aggiornata** in modo che tale obbligo sia rispettato pienamente

# D. Lgs. 81/08 - la valutazione dei rischi


## Definizioni:

**Pericolo** (o fonte di rischio): è una situazione, una fonte (materiali, attrezzature di lavoro, ambiente ecc.) che può causare danni per la sicurezza e salute dei lavoratori

**Rischio:** quando un lavoratore è esposto ad un pericolo il pericolo diventa un rischio per il lavoratore stesso

Il rischio dipende:

- dal **livello di esposizione**, il quale aumenta o diminuisce
- la **probabilità** di subire un danno, e
- dalla **gravità del danno** che il lavoratore può subire



# D. Lgs. 81/08 - la valutazione dei rischi – cosa e come

- **si prende in esame l'attività lavorativa svolta** se necessario dividendola in singole fasi per facilitare la valutazione
  - **si identificano i pericoli presenti in ogni fase** determinati dall'ambiente di lavoro, dagli uomini impegnati, dalle lavorazioni effettuate, dall'attrezzatura di lavoro impiegata, dai materiali e dalle sostanze utilizzate
  - **si valutano i rischi** a cui i lavoratori sono sottoposti a causa dei pericoli individuati in base alla:
    - probabilità di subire un danno e alla gravità del possibile danno**
  - **si individuano i rischi:**
    - **accettabili** da tenere sotto controllo
    - **non accettabili** che devono essere **eliminati o riportati a livello accettabile (ridotti al minimo) attraverso le misure di prevenzione e protezione**
- priorità (tempi di attuazione) da adottare  
necessità o meno di sviluppare procedure specifiche

Abbattimento			
Pericolo	Rischio	Possibile danno	Misure preventive e protettive
	Esposizione al rumore	Disagio, stress, affaticamento, ipoacusia	Scelta di macchine idonee; corretta manutenzione; riduzione del tempo di esposizione (organizzazione del lavoro); uso dei DPI: cuffie o inserti auricolari.
	Esposizione a vibrazioni mano-braccio	Disagio, stress, affaticamento, sindrome di Raynaud, disturbi neuro-sensitivi, disturbi osteoarticolari	Scelta di macchine idonee; corretta manutenzione; riduzione del tempo di esposizione (organizzazione del lavoro); alternanza delle mansioni con lavori che stimolano la circolazione; uso dei DPI: guanti.
	Esposizione a gas di scarico	Disagio, stress, affaticamento, intossicazioni acute e croniche	Scelta di macchine idonee; corretta manutenzione; riduzione del tempo di esposizione (organizzazione del lavoro); impiego di combustibili ed olii adeguati.
	Vapori di benzina	Intossicazioni acute e croniche	Impiego di tuniche di sicurezza e tappi antisversamento.
Continua ...			

# D. Lgs. 81/08 - la valutazione dei rischi

(art. 28 e 29)

Il datore di lavoro deve elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – secondo quanto previsto dall'art. 28 e 29 dell'81/08

- I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
- effettueranno la valutazione dei rischi sulla base di **procedure standardizzate** (semplificazione per le piccole imprese)
  - possono **auto-certificare** l'effettuazione della valutazione dei rischi non oltre il 31 dicembre 2012

*CC - Sentenza 15/6/2011 n. 23968 sulla autocertificazione della VR*

... Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico ... che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori



## D. Lgs. 81/08 - la formazione


(art. 36)

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione rispetto (sintesi):

(art. 37)

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche

Il datore di lavoro deve accertarsi che il livello di **esperienza**, informazione, **formazione** ed addestramento di tutti i lavoratori presenti in cantiere sia adeguato alle mansioni svolte



## D. Lgs. 81/08 – attrezzatura di lavoro

(art. 70 e 71)

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro:

- a norma **CE**

oppure, se messe a disposizione prima dell'emanazione della direttiva macchine (settembre 1996)

- conformi ai **requisiti generali di sicurezza** riportati **nell'allegato V** dell' 81/08



## D. Lgs. 81/08 – attrezzatura di lavoro

(art. 71)

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzatura di lavoro **idonea e sicura** a svolgere il lavoro per cui è utilizzata

l'attrezzatura deve essere **utilizzata in modo corretto** (secondo manuale d'uso e allegato VI)

deve essere effettuata una **regolare manutenzione** dell'attrezzatura da lavoro e dei dispositivi di sicurezza (secondo manuale di uso e manutenzione)

l'operatore deve essere **formato, informato** e addestrato all'uso e alla manutenzione dell'attrezzatura che deve impiegare e di cui deve fare la manutenzione

## D. Lgs. 81/08 – attrezzatura di lavoro

(art. 71)

Per le **attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione** il datore di lavoro deve provvedere a un **controllo iniziale** (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un **controllo dopo ogni montaggio** in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento

Gli interventi di controllo ... devono essere effettuati da **persona competente**

I risultati dei controlli essere **riportati per iscritto** e, almeno quelli relativi agli ultimi **tre anni**, devono essere **conservati** e tenuti a disposizione degli **organi di vigilanza**

## D. Lgs. 81/08 – attrezzatura di lavoro

(art. 71)

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile con modalità di utilizzo regolare devono essere sottoposti a verifica periodica

- la **prima verifica** è effettuata dal INAIL (ex ISPESL) (che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati)

- le **successive verifiche** sono effettuate dalle ASL e o da soggetti pubblici o privati abilitati



## D. Lgs. 81/08 – i Dispositivi di Protezione Individuale

Il datore di lavoro quindi non deve limitarsi a **fornire i DPI** previsti ma deve anche **vigilare sul loro impiego** (corretto) in modo da **accertarsi che vengano utilizzati** dai lavoratori

*storica sentenza, che conserva la sua piena valenza anche con il D.Lgs. 81/08 - CC 3 marzo 1995 , n. 6486*

«... misure di sicurezza... ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti a portata di mano del lavoratore e, **soprattutto**, al **controllo, continuo, pressante** per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, ... e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle ... il dovere di educare il lavoratore a far uso degli strumenti di protezione e il distinto dovere di controllare **assiduamente**, a costo di essere **pedanti** che il lavoratore abbia appreso la lezione e abbia imparato a seguirla ...»

# D. Lgs. 81/08 – i Dispositivi di Protezione Individuale



# La delimitazione del cantiere boschivo

In generale nei cantieri boschivi devono essere segnalate e chiuse tutte le vie di accesso (pedonali e carrabili) all'area di cantiere - o alla zona dove questo è collocato - ed anche altre aree esterne eventualmente soggette a rischio (in particolare a valle del cantiere).

Per vie di accesso si intendono non solo tutte le strade, le mulattiere e i sentieri presenti, ma anche quegli accessi (prev. pedonali) che in modo evidente possono venire utilizzati per entrare nell'area dove è posto il cantiere.



# La delimitazione del cantiere boschivo

Segnalazione con cartelli di:

- **divieto di accesso ai non autorizzati**
- **pericolo generico**
- eventualmente altri cartelli su pericoli specifici



Chiusura con:

- **nastro colorato** posto a bloccare l'accesso o
- altro tipo di barriera con banda colorata
- eventualmente proseguire con il nastro colorato per un tratto sia a monte sia a valle dell'accesso



In casi particolari può essere necessario delimitare o segregare - parzialmente o completamente - l'area di cantiere o alcune zone, utilizzare procedure e/o assolvere adempimenti più complessi

## D. Lgs. 81/08 – gestione dell'emergenza

(Art. 18)

Il datore di lavoro deve designare (individuare e nominare) i lavoratori addetti alla **gestione dell'emergenza**:

(I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione)

- prevenzione incendi, lotta **antincendio**, evacuazione
- salvataggio
- **primo soccorso**



Nella realtà operativa del cantiere boschivo la gestione dell'emergenza si traduce di fatto nella gestione del primo soccorso

Gli addetti al primo soccorso devono:

- essere **formati**
- essere in **numero sufficiente** e disporre di attrezzature adeguate tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda

## D. Lgs. 81/08 – gestione dell'emergenza

E' importante sottolineare come il fatto che il lavoro in bosco:

- è svolto **lontano** dai centri di soccorso
- con **tempi medio-lunghi** di intervento e trasferimento
- c'è una frequente **difficoltà di comunicazione**

Condizioni che rappresentano un importante aumento del rischio che corrono i lavoratori del settore boschivo



# D. Lgs. 81/08 – gestione dell'emergenza

(art. 45 e DM 388/03)

Tra le misure principali per contrastare tale situazione, come previsto dalla norma:

Il datore di lavoro deve **prendere i necessari provvedimenti** in materia di primo soccorso

dotarsi di un **mezzo idoneo alle comunicazioni** (radio, cellulare)



dotarsi di **cassetta di pronto soccorso** (tenuta presso ciascun luogo di lavoro)

Aziende gruppo A:

con indice infortunistico INAIL superiore a 4 (lavorazioni meccanico agricole, prima lavorazione legname) con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura

Aziende gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A

dotarsi di **pacchetto di medicazione**

(completo con presidi conservati in modo opportuno)

Aziende gruppo C: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A



## D. Lgs. 81/08 – gestione dell'emergenza

In ogni cantiere, è necessario prevedere **le procedure per gestire le emergenze e il primo soccorso** (come: parcheggiare i mezzi pronti per il rientro, dare istruzioni su come allertare i soccorsi, dare i numeri per contattare i soccorsi, ecc.)

All'avvio di un nuovo cantiere, è necessario svolgere almeno le seguenti semplici operazioni preliminari:

- verificare le postazioni per la **ricezione dei telefoni** cellulari (o radio)
- identificare l'area idonea all'**atterraggio dell'elicottero** (o di recupero con verricello)
- identificare il **percorso** per arrivare in cantiere con **automezzo** (nome delle strade di accesso al cantiere)
- identificare il **nome della mappa** della località dove è presente il cantiere
- identificare la **quota altimetrica** dell'area di cantiere

È opportuno **annotare** (meglio su un modello appositamente predisposto, da tenere sempre in cantiere) **le informazioni** elencate sopra assieme ai numeri di telefono per chiamate di emergenza (118, 112 ecc.) e i numeri di telefono del personale addetto all'emergenza delle imprese operanti in cantiere o in zona (committente, appaltatori, subappaltatori)

## D. Lgs. 81/08 – obblighi connessi all'appalto

(art 26)

Il datore di lavoro committente deve:

Verificare **l'idoneità tecnico-professionale** delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi

**Informare** sui **rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro** e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate (sia le imprese che gli autonomi)

**Promuovere cooperazione e coordinamento** elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare le Interferenze (**DUVRI**). Tale documento e' allegato al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di appalto devono essere specificamente **indicati i costi relativi alla sicurezza** del lavoro

# D. Lgs. 81/08 – obblighi connessi all'appalto

(art 26)

Tutti i datori di lavoro:

Cooperano per realizzare ... e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese

Appaltatori e subappaltatori:

Titolari e dipendenti devono essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia, con le generalità e, nel caso dei dipendenti, con l'indicazione del datore di lavoro.



# Contatti



Per ulteriori informazioni è possibile contattare

Magnifica Comunità di Fiemme

Giorgio Behmann

[g.behmann@mcfiemme.eu](mailto:g.behmann@mcfiemme.eu)

[www.mcfiemme.eu](http://www.mcfiemme.eu)



**Segreteria organizzativa del seminario**

I.P.L.A. - Servizio Formazione

Tel 011-096.1637

[www.ipla.org](http://www.ipla.org)

[brenta@ipla.org](mailto:brenta@ipla.org) - [picco@ipla.org](mailto:picco@ipla.org)



M a g n i f i c a C o m u n i t à d i F i e m m e

U F F I C I O T E C N I C O F O R E S T A L E

01113 CAVALLESSE (TO) - P.zza C. Samuele, 2 - Tel. 011 349366 - Fax 011 339441 - C.F. n° P. 02249200128  
Società a partecipazione pubblica n° 11 - I.N.C. 4100 - Magnifica Comunità di Fiemme n° 11

